

Unofficial Translation from English/French Original

MEMORANDUM D'INTESA
TRA
IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO
E
IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA FEDERALE DELLA NIGERIA
CONCERNENTE
L'ASSISTENZA GIUDIZIARIA INTERNAZIONALE
IN MATERIA PENALE

Il Consiglio federale svizzero

e

il Governo della Repubblica federale della Nigeria,

detti in seguito «i firmatari»,

ANIMATI dalle relazioni amichevoli e dalla fruttuosa collaborazione tra i due Stati, rafforzate dal dialogo sui diritti umani, dalle consultazioni politiche e, più di recente, dal partenariato in materia di migrazione;

CONSIDERANDO la consolidata cooperazione di polizia nel quadro del partenariato in materia di migrazione;

DESIDEROSI di potenziare la collaborazione bilaterale tra i due Paesi in diversi settori;

RICONOSCENDO l'importanza di estendere gli ambiti della cooperazione anche al settore dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale per combattere il traffico di stupefacenti e altri reati internazionali a beneficio di entrambe le Parti;

CONSAPEVOLI che questa collaborazione va impostata nel modo più efficace possibile;

FONDANDOSI sul rispetto reciproco per la sovranità e l'integrità territoriale, l'uguaglianza, il sostegno reciproco e la non ingerenza negli affari interni di ciascuno Stato, nel pieno rispetto del diritto internazionale;

RISPETTOSI delle disposizioni costituzionali e legali, nonché degli impegni internazionali di ciascuno Stato,

HANNO RAGGIUNTO LA SEGUENTE INTESA:

ARTICOLO 1 – Scopo

1. I firmatari intendono migliorare ulteriormente la collaborazione esistente nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale di cui agli articoli 2, 3 e 4.
2. A tal fine gli obiettivi del presente Memorandum sono:
 - elaborare una base stabile per le relazioni future tra i due Stati nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale;
 - determinare la portata dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale;
 - determinare le misure per promuovere la collaborazione;
 - promuovere la comprensione della legislazione, dell'ordinamento giuridico e delle istituzioni giuridiche dell'altro Stato;
 - sviluppare e consolidare le relazioni tra le autorità direttamente responsabili per l'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale; e;
 - semplificare determinati aspetti della procedura di assistenza giudiziaria internazionale.

ARTICOLO 2 – Principi generali della collaborazione nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale

1. L'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale può essere fornita in conformità con il diritto nazionale e gli impegni internazionali di ciascuno Stato, sulla base della reciprocità.
2. I firmatari confermano di volersi attenere allo Stato di diritto, ai diritti umani e alle libertà fondamentali, in sintonia con i loro impegni internazionali.
3. Il presente Memorandum può essere applicato anche alle domande di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale fondate su atti od omissioni commessi prima della sua entrata in vigore.

ARTICOLO 3 – Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale

1. L'assistenza giudiziaria internazionale può essere prestata in particolare per i seguenti scopi:
 - l'invio di documenti;
 - l'assunzione di prove e la consegna di mezzi di prova;
 - il sequestro, la confisca e la consegna di oggetti o valori patrimoniali al fine di confiscarli o restituirli alla persona fisica o giuridica avente diritto.

2. In dettaglio l'assistenza giudiziaria può comprendere le seguenti misure:
 - la notificazione di atti giudiziari;
 - la raccolta di deposizioni di testimoni e di altre dichiarazioni;
 - la perquisizione, il sequestro e il congelamento di valori patrimoniali;
 - l'esame di oggetti e l'ispezione di luoghi;
 - la consegna di informazioni, mezzi di prova e perizie specialistiche;
 - la consegna di originali o copie di documenti e fascicoli rilevanti, compresi estratti bancari, documenti finanziari, societari e commerciali;
 - l'individuazione o l'identificazione di profitti di reati, di beni, di strumenti utilizzati per reati o di altri oggetti a scopo probatorio;
 - la consegna di oggetti o valori patrimoniali per la confisca o la restituzione alla persona fisica o giuridica avente diritto;
 - l'agevolazione della comparizione volontaria di persone nello Stato richiedente;
 - qualsiasi altra misura di sostegno conforme al diritto nazionale dello Stato richiesto.

ARTICOLO 4 – Confisca dei profitti e dei proventi di reati legati al traffico di stupefacenti

I firmatari possono in particolare richiedere qualsiasi forma di assistenza giudiziaria internazionale conformemente alla legislazione nazionale dello Stato richiesto per agevolare la confisca dei profitti e dei proventi di reati legati al traffico di stupefacenti.

ARTICOLO 5 – Ulteriori misure tese a promuovere la collaborazione

Le misure tese a promuovere la collaborazione secondo gli articoli 2, 3 e 4 possono inoltre comprendere

- a) lo scambio di materiali sulle leggi pertinenti, l'ordinamento giuridico e le istituzioni giuridiche dei due Stati;
- b) lo svolgimento di incontri peritali per discutere questioni e problemi relativi all'assistenza giudiziaria internazionale, sia di natura generale sia inerenti a casi specifici
- c) la creazione e il consolidamento di contatti adeguati tra le autorità responsabili.

ARTICOLO 6 – Confidenzialità

I firmatari applicano le disposizioni in materia di confidenzialità conformemente alla loro legislazione nazionale.

ARTICOLO 7 – Scambio di informazioni sugli ordinamenti giuridici

Su richiesta o per loro iniziativa, i firmatari possono scambiarsi informazioni sugli ordinamenti giuridici, le legislazioni nazionali relative all'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e le istituzioni giuridiche coinvolte.

Articolo 8 – Incontri e consultazioni

Di comune intesa, i firmatari possono tenere incontri e effettuare consultazioni per scambiarsi esperienze pratiche e discutere questioni d'interesse comune, sia di natura generale sia relative a casi specifici.

ARTICOLO 9 – Autorità centrali

1. I firmatari possono designare autorità centrali competenti per la collaborazione ai sensi del presente Memorandum.

a) per la Confederazione Svizzera:

Ufficio federale di giustizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia, Bundesrain 20, 3003 Berna, Svizzera (telefono: +41 58 462 11 20; fax: +41 58 462 53 80; e-mail: rh@bj.admin.ch).

b) per la Nigeria:

The Honorable Attorney General of the Federation and Minister of Justice, Federal Ministry of Justice, Plot 71B, Shehu Shagari Way, Central Area, PMB197 Garki PO, Abuja, Nigeria (telefono: +234 803 451 2381; fax: +234 803 7863 616; e-mail: abubakar.malami@justice.gov.ng; pius.oteh@justice.gov.ng).

I cambiamenti riguardanti le autorità centrali designate dovrebbero essere comunicati all'altro firmatario per via diplomatica.

2. Nel quadro del presente Memorandum le autorità centrali possono comunicare direttamente tra loro.

ARTICOLO 10 – Domande modello

1. Per semplificare la collaborazione tra le autorità centrali si può utilizzare il modello di domanda allegato al presente Memorandum, che tiene conto dei requisiti dei rispettivi sistemi giuridici.
2. Il modello di domanda indica, a titolo orientativo, i seguenti tipi di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale:
 - a. interrogatorio di persone;
 - b. assunzione di prove;
 - c. sequestro di valori patrimoniali od oggetti;
 - d. consegna di valori patrimoniali od oggetti per confisca o restituzione (recupero di beni).

ARTICOLO 11 – Sostegno per domande di assistenza giudiziaria

1. Le autorità centrali possono consultarsi reciprocamente per garantire la massima efficacia della collaborazione.

2. A tal scopo possono sostenersi reciprocamente nella redazione delle domande di assistenza giudiziaria.

ARTICOLO 12 – Lingua

1. Le autorità centrali possono comunicare tra loro in inglese.
2. Le domande di assistenza giudiziaria e gli atti allegati dovrebbero essere corredati da una traduzione in una delle lingue ufficiali dello Stato richiesto.
3. In casi urgenti o se convenuto dalle autorità centrali, le domande di assistenza giudiziaria e gli atti allegati possono essere trasmessi in inglese.
4. Gli altri atti nel quadro del presente Memorandum dovrebbero di norma essere trasmessi in inglese.

ARTICOLO 13 – Composizione di divergenze

Le autorità centrali si adoperano per risolvere in via amichevole, procedendo a consultazioni basate sulla comprensione e il rispetto reciproci, le divergenze di opinioni tra i firmatari afferenti all'interpretazione, all'applicazione o all'attuazione del presente Memorandum.

ARTICOLO 14 – Modifiche

Il presente Memorandum e il suo allegato possono essere modificati in ogni momento previo consenso di entrambe le Parti. Tutte le modifiche devono essere concordate per scritto tra i firmatari.

ARTICOLO 15 – Entrata in vigore

Il presente Memorandum entra in vigore il giorno della sua firma.

ARTICOLO 16

A TESTIMONIANZA, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Memorandum in due copie originali in inglese e francese, entrambe facenti ugualmente fede.

Per il Consiglio federale svizzero

Per il Governo della Repubblica
federale della Nigeria
